



# COMUNE DI SCHILPARIO

Cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0346 55.056

Cod. Fiscale N. 0057 9540 162

Email info@comune.schilpario.bg.it

Telefax 0346 55.275

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 11 Del 19-01-2010

<b>Oggetto:</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2010</b>
-----------------	--

L'anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di gennaio con inizio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>BENDOTTI GIANMARIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BONALDI TIZIANA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>A</b>
<b>MORANDI GIANMARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MORANDI GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>RIZZI BARTOLOMEA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BENDOTTI GIANMARIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor TAGLIAFERRI ELISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile del servizio interessato  
MORANDI Ilario

**PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**  
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile dei servizi finanziari  
MORANDI Ilario

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, comma 1, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall'art. 28, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dall'art. 67, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, testualmente recita:

1. *E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*
2. *Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni ad esse trasferite.*
3. *I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in assenza dei decreti di cui al comma 2.*

.....omissis.....

- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:

1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*

*1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:  
*16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ....omissis.....*
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
  1. ....omissis.....
  2. *La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.*
  3. ....omissis.....

**VISTO** l'art. 1, commi 142 – 143 – 143, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con il quale vengono dettati nuovi criteri in materia di addizionale Irpef, in particolare la possibilità di variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nel limite di complessivi 0,8 punti percentuali, previo adozione di apposito Regolamento;

**VISTO** il Regolamento "Addizionale Comunale I.R.P.E.F." approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 in data 27/02/2007;

**CONSIDERATO** che, con la stessa deliberazione, l'aliquota in vigore nell'anno 2007 veniva fissata a 0,60 punti percentuali;

**DATO ATTO** che l'art. 5 del Regolamento "variazione dell'aliquota" attribuisce alla Giunta Comunale il potere per determinare l'aliquota per gli anni successivi;

**VISTO** l'art. 77-bis, comma 30, del Decreto Legge n. 112/2008 che dispone il blocco triennale dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu);

**RITENUTO**, pertanto, confermare per l'anno 2010 l'aliquota in vigore nell'anno precedente, pari a 0,60 punti percentuali;

**DATO ATTO** che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è stimato in circa Euro 69.500,00, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e Finanze;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI:**

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 13 maggio 1999 n. 133;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 342;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- la Legge Finanziaria 2008 (244/2007);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE**, per l'esercizio finanziario 2010, per la parte riservata alla competenza del Comune, in 0,60 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;
3. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
BENDOTTI GIANMARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TAGLIAFERRI ELISA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 23-01-2010 al giorno 07-02-2010.

SCHILPARIO, li 23-01-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TAGLIAFERRI ELISA

---

[ ] La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con elenco n. del 23-01-2010 , senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza , per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

[ ]Atto dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del d.lgs.18/8/2000 n.267.

SCHILPARIO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TAGLIAFERRI ELISA

---